



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 41409 di repertorio

Numero 28312 di raccolta

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA CAPRIOLO ODV
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè maggio duemilaventidue a Capriolo (BS) in via Urini n. 78/B, alle ore sedici e cinquantacinque.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

SI E' COSTITUITO

Marco LODA, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 22 giugno 1968, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione

"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA CAPRIOLO ODV",

con sede a Capriolo (BS) in via Urini n. 1, codice fiscale 98012390179, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO CHE

a) con atto in data 10 luglio 2020, N. 37836/25544 di mio repertorio, registrato a Brescia in data 21 luglio 2020 col N. 27669 serie 1T, l'associazione "GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA CAPRIOLO ODV" ha deliberato, tra l'altro, l'approvazione di un nuovo statuto sociale adeguato alla normativa del c.d. Terzo Settore, nel testo allegato alla delibera stessa;

b) nel sopracitato atto venivano, tra l'altro, conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà per l'adempimento delle pratiche e delle formalità occorrenti per l'esecuzione della delibera sopra assunta, ivi compresa la possibilità di procedere alle modifiche statutarie che si rendessero necessarie su richiesta dell'Autorità Competente e di controllo e/o iscrizione nel competente R.U.N.T.S., nonché ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica;

c) l'Ufficio RUNTS della Regione Lombardia con comunicazione in data 9 maggio 2022, in sede di preistruttoria per la verifica dei requisiti per la migrazione dell'Ente nel RUNTS, ha segnalato una difformità rispetto a quanto previsto dalle circolari ministeriali n. 18244/2021 e 1309/2019, recepite in toto dall'Ufficio RUNTS Regione Lombardia;

d) si rende pertanto necessario modificare l'articolo 12 dello statuto;

TANTO PREMESSO

il signor Marco LODA, quale presidente del consiglio di amministrazione pro-tempore della associazione, al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS da parte del sopra citato Ufficio,

DELIBERA

"1. di modificare l'art. 12 dello statuto, al fine di riconoscere il diritto di voto a tutti soci, e pertanto anche

ai soci minorenni;

2. di approvare il nuovo testo dello statuto sociale portante la modifica testè approvata, che si allega al presente atto **sub A)**."

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

SPESE

Le spese del presente atto, e sue conseguenti, sono a carico della Associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due facciate di un foglio.

Sottoscritto alle ore diciassette e dieci.

F.to LODA Marco

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo



GIAMMATTEO RIZZONELLI

Allegato "A" all'atto N. 41409/28312 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

Associazione Organizzazione di Volontariato

"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA CAPRIOLO "

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (c.d. Codice del terzo settore) l'Associazione denominata:

"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA CAPRIOLO ODV"

con sede in Capriolo (BS) in via Urini, 1 (di seguito denominata Associazione) A far data dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tale denominazione comprenderà alla fine l'acronimo "ETS"

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne. L'associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è stata fondata con Atto Costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro di Brescia in data 10 dicembre 1984 al protocollo n.9022/Pubblici ed iscritta nel Registro Generale del Volontariato di

Regione Lombardia con D.G.R. n. 65728 del 4 ottobre 1995 al foglio n. 472 - progressivo 1883 - sezione a) SOCIALE

Per gli effetti del 5° comma art.20 del presente Statuto e dell'art.34 del C.C. è ammessa la costituzione di sedi secondarie distaccamenti e sezioni entro il territorio della Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Direttivo e con regolare trascrizione nel registro degli atti associativi.

Articolo 2 - ELEMENTI GIURIDICI

L'associazione è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sez. a) Organizzazione di Volontariato.

Articolo 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, esercitando la propria attività di emergenza e trasporto sanitario, secondo il combinato disposto della L. R. 14 febbraio 2008 n. 1, in soccorso dei singoli e delle comunità.

Articolo 4 - VESSILLO

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce greca (ovvero una croce a quattro bracci uguali formata da due traverse, una verticale ed una orizzontale, che si incrociano

nel mezzo e non toccano i bordi dello stemma circolare) di colore bianco inscritta in una circonferenza di colore celeste al cui interno è presente la dicitura "GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA CAPRIOLO" (Font Helvetica Narrow Bold).

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a adottare, in aggiunta all'insegna sopra descritta, degli ulteriori segni distintivi identificanti i singoli settori dell'attività istituzionale.

Articolo 5 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione si caratterizza come Organizzazione di Volontariato, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone ad essi aderenti.

Vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza sociosanitaria, del soccorso territoriale di urgenza-emergenza e della protezione civile promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritiene necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 6 - FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Allo scopo di perseguire l'attività istituzionale dell'Associazione, la stessa, a scopo meramente esemplificativo e non tassativo, potrà:

- Assicurare tempestivo soccorso sanitario ed immediata assistenza alla popolazione bisognosa;
- Assicurare il necessario supporto logistico di natura sociosanitaria agli interventi di protezione civile in forma preventiva ed in occasione di calamità ed emergenze;
- Assicurare il servizio di pronto soccorso nelle modalità consentite dalla Legge;
- Garantire il trasporto, utilizzando ambulanze e/o altri automezzi all'uopo allestiti di ammalati, infortunati, inabili, disabili o di persone svantaggiate per ragioni di emergenza e per altra necessità dal domicilio agli ospedali, enti d'assistenza, ricovero, strutture terapeutiche e viceversa, nonché ai centri socioeducativi ed enti similari, scuole ed altre istituzioni;
- Garantire il trasporto di organi, plasma, medicinali, campioni di laboratorio e relativi referti, materiale ed at-

trezzature sanitarie, generi alimentari e di conforto per emergenze di salute pubblica;

- Prestare soccorso ed assistenza mediante la propria organizzazione in occasione di manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa al fine di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità (p.e. calamità, catastrofi, maxi-emergenze, grandi eventi);
- Prestare assistenza, anche a distanza, ad anziani, disabili, inabili, nelle forme concesse dalla legge;
- Collaborare con le pubbliche istituzioni preposte all'assistenza sanitaria e sociosanitaria con la messa a disposizione di mezzi e personale;
- Istituire corsi di istruzione sanitaria (in particolare corsi di primo soccorso, di prevenzione degli infortuni e di protezione civile) per la popolazione, per i volontari dell'Associazione, per le istituzioni e le scuole; nonché svolgere attività formativa ed informativa a favore di privati ed aziende sui rischi professionali di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Perseguire la solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria;
- Organizzare e promuovere iniziative culturali, formative ed informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente Statuto;
- Organizzare e promuovere la cultura e la ricerca scientifica anche con l'organizzazione di congressi, convegni e corsi di formazione e di specializzazione;
- Promuovere un effettivo legame tra gli associati e tra le associazioni di pubblica assistenza con lo scopo di scambiarsi esperienze e di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione;
- Promuovere e/o partecipare in qualità di associato alla costituzione e gestione di cooperative, consorzi o società a responsabilità limitata così da favorire i fini sociali;
- Fornire, secondo scienza e coscienza, il servizio qualitativamente più elevato alla popolazione ed agli utenti di cui sopra.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ed in particolare è escluso ogni fine di lucro.

L'Associazione ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato, di aderire a federazioni, cooperative o consorzi raggruppati enti e/o prendere parte a movimenti associativi e di rappresentanza con le medesime finalità o con finalità analoghe o connesse riportate nel presente Statuto.

In conformità alla facoltà prevista dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente

nei limiti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali o per ricoprire una specifica posizione prevista dalla normativa vigente.

Altresì, in riferimento alla Legge 6 marzo 2001 n.64, all'accreditamento nell'albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale nella classe 4^a disposto con DGR n.8439 del 30 luglio 2008, e dalla Legge n°33/2014 Regione Lombardia è facoltà dell'Associazione impiegare personale volontario afferente al Servizio Civile Nazionale e proveniente dalla Leva Civica Volontaria Regionale nella misura e nei modi concessi e concordati con le istituzioni preposte.

Titolo II - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 7 - ENTRATE

L'associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati, oblazioni e liberalità;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- ricavato dell'organizzazione da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo quali ad esempio:

- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediane offerte di beni di modico valore.
- Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Articolo 8 - RACCOLTA DI FONDI E ATTIVITÀ STRUMENTALI

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche attività di raccolta di fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge dello Statuto;

- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette da attività occasionali (feste autogestite) o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente, esso si compone:

- di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari a 15.000 euro, che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica.
- di un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il Patrimonio è costituito

- a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio associativo.

Tutti gli eventuali beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario.

Articolo 10 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo di gestione che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del primo quadrimestre successivo.

Articolo 11 - AVANZI DI GESTIONE

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi Soci attivi o Soci sostenitori eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le attività istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli, agli Amministratori ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Associazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Titolo III - SOGGETTI

Articolo 12 - SOCI ATTIVI, SOCI SOSTENITORI, SOCI BENEMERITI e SOCI ONORARI

Il corpo sociale è composto da Soci Attivi, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti e Soci Onorari.

Sono Soci Attivi i Volontari, e gli Aspiranti Volontari, persone di ambo i sessi, che siano di provata condotta morale e civile, che godano dei diritti civili e di idoneità psicofisica all'espletamento delle attività associative, che prestino la loro opera gratuitamente in modo personale e spontaneo per il conseguimento degli scopi sociali.

L'ammissione dei Soci Attivi avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie. Essa è soggetta ad accettazione del Consiglio Direttivo che verifica l'assenza di motivi ostativi.

I Volontari, e gli Aspiranti Volontari, vengono inseriti nel Libro dei Soci Attivi

L'ammissione dei Soci Attivi presuppone la frequentazione dell'ambito associativo, la piena accettazione dello spirito e delle norme statutarie nonché dei regolamenti interni. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione.

I Soci Attivi devono esprimere consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 e dichiarare di non aver riportato (o aver riportato) condanne penali e di non essere (o di essere) destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Gli Aspiranti Volontari sono coloro che si iscrivono alla associazione e frequentano il corso per il conseguimento delle abilitazioni/certificazioni conseguite le quali gli Aspiranti Volontari passano alla categoria di Volontario. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio Direttivo.

Gli Aspiranti Volontari partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Tutti i Soci Attivi non potranno svolgere attività o professare idee che possano generare un conflitto di interesse con l'Associazione o ne ostacolino l'operato.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano la quota associativa annuale ma che non prestano servizio all'interno dell'Associazione.

Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la decadenza dalla qualifica di Socio Sostenitore.

I Soci Sostenitori sono tenuti a pagare una quota associativa annuale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La quota annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualifica di Socio. La qualifica di Socio non è trasferibile ai sensi dell'art. 24 C.C.

Sono Soci Benemeriti coloro che abbiano elargito somme o beni di una certa entità a favore dell'Associazione e coloro che abbiano ricoperto per anni e con zelo cariche nella Associazione, nonché i medici che prestano gratuitamente la loro opera per gli scopi dell'Associazione.

La qualifica di Benemeriti è attribuita a discrezione del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari coloro che si sono distinti nella vita sociale per lodevoli opere, anche a favore di terzi, favorendo lustro ed onore all'Associazione e contribuendo allo sviluppo ed al benessere morale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per particolari meriti e riconoscimenti, può nominare un Presidente Onorario, che dovrà essere investito all'unanimità. Il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Amministrazione senza diritto di voto.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e doveri verso l'Associazione.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, godendo di elettorato attivo e passivo, a partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, a svolgere le attività in condizioni di sicurezza, a recedere, in qualsiasi momento, dalla qualifica di Socio.

I Soci possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Associazione a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Tutti i Soci hanno il dovere di rispettare ed accettare le norme del presente Statuto, il regolamento e le deliberazioni emanate dagli Organi Sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate secondo i turni fissati dai responsabili, di prestare gratuitamente la propria opera nelle attività associative, di mantenere un comportamento consono alle finalità ed all'onore dell'Associazione, di considerare incompatibile la posizione di Socio Attivo con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo prestato per l'Associazione. Solo la categoria di Socio Attivo gode di copertura assicurativa e riceve il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate per conto dell'Associazione.

La qualità di Socio Attivo si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per decadenza (p.e. sopraggiunta impossibilità a partecipare alla vita associativa, incompatibilità previste dal presente Statuto;

- per esclusione per gravi motivi (p.e. comportamento contrastante con gli scopi statutari, violazione o inottemperanza dello Statuto, del regolamento o delle disposizioni associative);

- ai sensi dell'art.24 del Codice civile.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in forma scritta dall'interessato.

La decadenza è deliberata autonomamente dal Consiglio Direttivo mentre l'esclusione per gravi motivi è validata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri, se previsti.

Le dimissioni, la decadenza o l'esclusione sono immediatamente esecutive a seguito di delibera consigliare, con trascrizione sul Libro dei Soci.

È fatta salva la possibilità del Socio escluso di appellarsi all'Assemblea.

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Commissione di Controllo
- Collegio dei Sindaci Revisori
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 14 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica.

Articolo 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Attivi: (Volontari, Aspiranti Volontari), dai Soci Sostenitori, dai Soci Benemeriti e dai Soci Onorari dell'Associazione; l'Assemblea Ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I Soci, Attivi, Sostenitori, Benemeriti e Onorari sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con un preavviso minimo di 10 giorni mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun Socio contenente l'ordine del giorno oppure mediante pubblici proclami.

Lo stesso viene affisso all'Albo dell'Associazione nei termini di cui sopra.

La convocazione può anche essere consegnata a mano, oppure trasmessa mediante lettera raccomandata, e-mail con conferma di recapito ovvero fac-simile con conferma di trasmissione.

Su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art.20 del C.C. è possibile convocare un'Assemblea sia

Ordinaria che Straordinaria; in questo caso l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno dovrà essere reso noto entro 30 giorni e l'adunanza avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.

Ogni Socio con diritto di voto, oltre al proprio voto può essere portatore di un massimo di due deleghe che hanno valore sia nel conteggio dei presenti, sia nelle votazioni.

Partecipano all'Assemblea con diritto al voto attivo gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa e che non siano interessati da provvedimenti disciplinari e/o di sospensione nei 3 (tre) mesi precedenti l'adunanza.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto; le eventuali deleghe dei soci possono essere conferite solo ad altri soci che non siano membri degli organi amministrativi o di controllo.

A discrezione del Presidente, l'Assemblea può essere aperta anche a persone esterne all'Associazione, senza diritto di voto.

Articolo 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri Soci, di tanti Soci che rappresentino più della metà degli aderenti all'Associazione. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, gli Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, che l'Assemblea sia regolarmente costituita e, in genere, stabilire il diritto di intervento.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto quando si procede alle elezioni delle cariche sociali e quando le deliberazioni riguardano le singole persone.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Articolo 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive e/o regolamenti generali dell'Associazione, sulla relazione dell'attività svolta, sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina della Commissione di Controllo, sulla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori

sulla nomina del Collegio dei Proviviri, su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto, nonché ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

In sede di elezione del nuovo Consiglio Direttivo l'Assemblea può modificare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo,

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio.
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno la metà più uno dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dopo un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea Straordinaria per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere richiesta da almeno due terzi dei Soci e delibera in presenza della metà più uno degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Associazione. Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo gli eletti alle cariche di Proviviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo della Associazione, Soci che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Possono ambire alla carica di Consigliere i Soci che:

- non siano sottoposti a sanzioni interdittive o misure cautelari che limitino o interdicano la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- non abbiano riportato condanne penali e che non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure preventive e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche con il diritto di non menzione) nei 10 anni precedenti la candidatura alla carica di Consigliere;

- alla data di sottoscrizione, dichiarino altresì di non essere sottoposti a procedimenti penali impegnandosi successivamente a presentare le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo o di non accettare eventuale cooptazione qualora avvenga un cambiamento delle cose;
- non siano destinatari di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o anche inerenti a uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, truffa, riciclaggio, delitti e violenza contro le persone, quali definiti dalla legge;
- non si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interesse in relazione alla partecipazione negli organi direttivi dell'Associazione; in tal caso è dirimente il giudizio dell'Assemblea. Alle sedute del Consiglio Direttivo può prendere parte il Direttore Sanitario, senza diritto di voto, onde garantire un corretto inquadramento delle problematiche e delle soluzioni riferite e riconducibili alla gestione dei Soci e alle scelte operative e di programmazione.

Il Direttore Sanitario può esprimere parere motivato sulle questioni inerenti alle proprie competenze specifiche.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio.

Il Consigliere che per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo rimane assente ingiustificato è considerato dimissionario d'ufficio dalla carica di Consigliere.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo - che sono pubbliche e aperte a tutti i Soci con l'esclusione del diritto di parola e voto - verrà redatto il relativo verbale del Consiglio Direttivo, che verrà sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri presenti.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione con il primo in lista dei non eletti. Esaurita la lista dei votati si procederà alla convocazione di un'Assemblea per l'elezione suppletiva per la durata residua della carica.

Articolo 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vicepresi-

dente e del Segretario

- Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso promulga direttive atte a garantire il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci; ammette ed estromette dall'Associazione i Soci, i Lavoratori, i Volontari di Servizio Civile Nazionale, o altri Operatori eventualmente assegnati.
- Il Consiglio Direttivo è tra l'altro competente circa la promozione di eventuali modifiche Statutarie, la determinazione delle quote associative annuali, ed il conferimento di altri incarichi di responsabilità a Soci o Dipendenti, ritenuti opportuni o necessari a norma di legge, fissando i relativi compiti e poteri per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.
- Inoltre nomina, scegliendolo anche dall'esterno, il Direttore Sanitario dell'Associazione, assume il Personale Dipendente necessario per la continuità dell'attività non garantita dai Soci Attivi ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; convoca l'Assemblea, propone le modalità di elezione dei propri componenti, predispone ed approva il Regolamento Interno che disciplina, tra l'altro, il servizio e le mansioni dei Soci Attivi il servizio autoambulanza, sceglie ad ogni necessità il medico responsabile del servizio sanitario e gli altri medici associati, amministra e gestisce i capitali ed i beni dell'Associazione, stipula convenzioni ed accordi per il conseguimento dei fini istituzionali, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo, accetta lasciti, donazioni ed erogazioni destinati ad incremento del patrimonio.
- Il Consiglio Direttivo, nell'interesse dell'Associazione e del suo operato, può istituire o sopprimere distaccamenti, sedi/postazioni operative o sezioni anche in altre città della Regione Lombardia e aderire a movimenti, organizzazioni o associazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.
- Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese occasionali ed effettivamente sostenute, documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 21 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giudizio.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria

amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha il potere di firma da esercitarsi secondo le indicazioni del medesimo Consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Articolo 22 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 23 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, dell'elenco dei Soci Sostenitori, Benemeriti e Onorari, ove nominati, la pubblicazione dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - L'AMMINISTRATORE

Se necessario il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare l'Amministratore, il quale, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Associazione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Fintanto che non siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 l'assemblea elegge una Commissione di controllo interna composta da tre membri eletti dall'Assem-

blea dei Soci tra gli associati. Dopo l'elezione la Commissione si riunirà per nominare il suo Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

La Commissione si riunisce almeno trimestralmente. Controlla l'amministrazione della Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni componente della Commissione può effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli; la Commissione può verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I componenti della Commissione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. La Commissione delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo e la Commissione di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Collegio dei revisori o un Revisore unico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

In alternativa al comma precedente, l'assemblea potrà demandare

il controllo legale alla rete associativa di riferimento alla quale l'associazione aderisce.

All'atto dell'insediamento del Collegio dei Revisori dei conti, la Commissione di controllo cessa dalle proprie funzioni di controllo contabile e finanziario.

La Commissione di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili.

La Commissione di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

La Commissione di Controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e decade qualora venga meno il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decesso di un membro, subentra il più anziano dei supplenti. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Articolo 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se previsto, è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea anche fra persone

esterne all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva su eventuali controversie Sociali fra Soci, tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

In materia di controversie è, comunque, sempre data la facoltà di ricorrere al giudice ordinario.

La carica di Probiviro esercitata dai Soci è gratuita, dura in carica tre anni, è rieleggibile e decade qualora venga meno il Consiglio Direttivo. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Articolo 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.

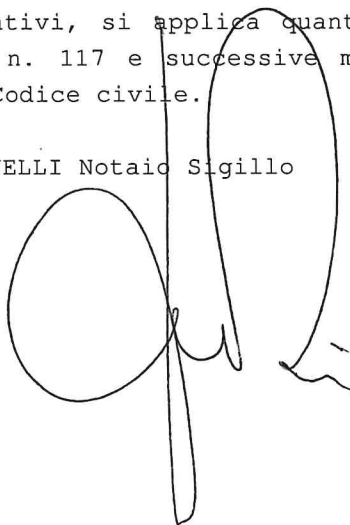
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, in ossequio alle vigenti norme di legge, ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, il Codice civile.

F.to LODA Marco

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN FOGLI no
Capriolo, 10 GIUGNO 2022

